

Mezzi di prova e Mezzi di ricerca della prova

Introduzione

Benvenuti!

In questa lezione analizzeremo i **principi generali in materia di prova** e la distinzione fra **Mezzi di prova** e **Mezzi di ricerca della prova**.

In particolare, quanto ai primi, andremo ad approfondire:

- Testimonianza
- Esame delle parti private
- Confronti, Ricognizioni ed Esperimenti giudiziali

- Perizia
- Prova documentale

Quanto ai Mezzi di ricerca della prova:

- Ispezioni, Perquisizioni e Sequestri
- Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

Bene, non ci resta che cominciare...

Principi generali in tema di prova

In via generale, il processo penale disciplinato dal nostro codice è di tipo **accusatorio** ed ispirato al **principio del contraddittorio** nella formazione della prova, così come previsto dall'art. 111 Cost.

Ne deriva una ideale distinzione del procedimento penale in due fasi, quella delle **indagini preliminari**, volta ad acquisire elementi utili al P.M. per le sue determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale, e quella più propriamente processuale che ha inizio con l'esercizio dell'azione penale e l'acquisizione della qualità di Imputato. A tale articolazione per fasi corrisponde la differenza fra:

- **Mezzi di ricerca della prova**, che trovano la loro collocazione fisiologica nel corso delle indagini preliminari
- e **Mezzi di prova**, acquisiti dinanzi al Giudice, in **dibattimento pubblico ed orale**, nel **contraddittorio** fra le parti processuali

L'art. 187 c.p.p. stabilisce che sono **oggetto di prova**:

- i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza
- i fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali
- nonché, se vi è costituzione di parte civile, quelli che riguardano la responsabilità civile che deriva dal reato

Ai sensi dell'art. 188 c.p.p. non possono essere utilizzati, neanche con il consenso della persona interessata, metodi e tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o di alterare la capacità di ricordare e valutare i fatti. In ossequio al principio dispositivo, l'art. 190 c.p.p. prevede che le prove sono ammesse su richiesta di parte, salvo i casi nei quali la legge stabilisce che si proceda d'ufficio (es. art. 507 c.p.p.).

Con riguardo al giudizio ordinario, una volta accertata la regolare costituzione delle parti e risolte le eventuali questioni preliminari, le parti formulano dinanzi al Giudice le proprie **richieste istruttorie** (c.d. principio dispositivo). Il Giudice ammette le prove richieste, mediante ordinanza, sempre revocabile, con il solo limite delle prove vietate dalla legge, manifestamente superflue o irrilevanti, e dichiara aperta l'istruttoria dibattimentale.

Le prove assunte in violazione della legge sono **inutilizzabili**, cioè non possono essere poste alla base della decisione.

La prova può essere **rappresentativa** o **indiziaria**.

È **rappresentativa** quando il fatto oggetto di prova è direttamente provato mediante la sua rappresentazione ad opera della **fonte di prova** (ad es. il Testimone).

È **indiziaria**, invece, quando la prova del fatto non è diretta, ma frutto di un ragionamento induttivo che trae origine da un dato certo dal quale si desume il fatto da provare secondo **massime di esperienza** o **leggi scientifiche**. La legge precisa, quanto alla prova indiziaria, che la esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi, a meno che essi non siano **gravi, precisi e concordanti** (art. 192 c.p.p.).

La Testimonianza

La Testimonianza è la più importante fra le **prove orali rappresentative**.

È disciplinata dagli artt. 194 segg. c.p.p. e mediante essa, la fonte di prova - il Testimone - riferisce quanto a sua conoscenza sui fatti oggetto di prova, rispondendo alle domande delle parti e del Giudice formulate in sede di esame, controesame e riesame secondo le regole scandite dagli artt. 498-502 c.p.p.

Sul Testimone grava, inoltre, l'obbligo di dire la **verità**, altrimenti incorrendo nel delitto di **falsa testimonianza** previsto dall'art. 372 c.p. che punisce la condotta di chi, deponendo come Testimone innanzi all'autorità giudiziaria afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato.

L'ufficio di Testimone è obbligatorio, sebbene il codice preveda talune cause di **incompatibilità** a rendere Testimonianza negli artt. 197 e 197 bis c.p.p. e disciplina i casi in cui il Teste può **astenersi dal deporre** in ragione del proprio rapporto parentale con l'Imputato o avvalersi del segreto, nelle varie declinazioni previste dal codice.

Può aversi anche **Testimonianza indiretta**, quando il teste riferisce fatti che non accaduti sotto sua diretta percezione, ma che gli sono stati riferiti da altri. In questo caso però, a pena di inutilizzabilità, egli è tenuto ad indicare il Teste diretto che, a sua volta, potrà essere chiamato a deporre (art. 195 c.p.p.). Il codice pone precisi limiti alla Testimonianza indiretta di Agenti ed ufficiali di P.g.

L'Esame delle parti private

Dalla Testimonianza si distingue l'**Esame delle parti, Imputato e Parte civile** che non debba essere sentita come Teste, **Responsabile civile e Civilmente obbligato per la pena pecuniaria**. L'Esame ha luogo se la parte lo richiede o vi consente (art. 208 c.p.p.)

Una articolata disciplina è prevista dall'art. 210 c.p.p. per l'**Esame di persona imputata in procedimento connesso o collegato** che non può assumere l'ufficio di Testimone: può avvalersi della facoltà di non rispondere ed ha diritto alla assistenza tecnica di un Difensore di fiducia o d'ufficio, ove ne sia privo.

Confronti, Ricognizioni ed Esperimenti giudiziari

Il **Confronto** è disciplinato dall'art. 211 c.p.p. e vi si procede quando persone già esaminate "su fatti e circostanze importanti" rendano dichiarazioni difformi.

La **Ricognizione**, invece, è l'atto attraverso il quale taluno procede al **riconoscimento di persone, cose, voci, suoni** o in genere di quant'altro possa essere oggetto di percezione sensoriale, secondo le modalità previste dagli artt. 213-217 c.p.p.

Infine, ad Esperimento giudiziale si procede quando occorre accertare se un determinato fatto sia o meno accaduto in un determinato modo, secondo le modalità di acquisizione dell'atto dettate dal codice negli artt. 218-2019 c.p.p.

La Perizia

La Perizia è il mezzo di prova che viene ammesso quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche.

Il Giudice nomina il **Perito** cui conferisce formale incarico che deve essere accettato, previo giuramento, dallo stesso perito nominato.

Il codice prevede i casi in cui il Perito nominato risulti **incompatibile** allo svolgimento dell'incarico, ovvero può **astenersi** o può essere **ricusato dalle parti**. Nel contraddittorio tra le parti, il Giudice formula gli specifici **quesiti** oggetto di approfondimento tecnico e se necessario concede al Perito un termine per il deposito della c.d. **relazione peritale**. Le parti - P.M. e Parti private - possono procedere, a loro volta, alla nomina di uno o più **Consulenti tecnici**, in numero non superiore per ogni parte a quello dei Periti, i quali possono assistere al conferimento dell'incarico, presentare richieste, osservazioni e riserve, di cui deve essere fatta menzione nel verbale. Inoltre, possono partecipare allo svolgimento delle operazioni peritali (art. 230 c.p.p.).

La nomina di Consulenti tecnici, fino ad un massimo di due, può aver luogo nel corso del procedimento anche al di fuori dei casi di perizia, ai sensi dell'art. 233 c.p.p.

Occorre sottolineare che il codice prevede l'esame del Perito in dibattimento nell'art. 501 c.p.p. La prova orale arricchisce dunque il contenuto della relazione peritale la cui "lettura", intesa come acquisizione nel fascicolo ai fini del decidere, ai sensi dell'art. 511 c.p.p. può aver luogo solo dopo l'escussione orale del Perito.

La Prova per documenti

La **Prova documentale** è prevista dagli artt. 234 segg. c.p.p. In generale, può definirsi documento qualsiasi supporto che rappresenti fatti, persone o cose, come scritti, fotografia, fonografia e qualsiasi altro mezzo rappresentativo. Fra questi, quelli che costituiscono corpo del reato devono essere sempre obbligatoriamente acquisiti (art. 235 c.p.p.), così come quelli "provenienti" dall'Imputato (art. 237 c.p.p.). Al contrario, non possono essere acquisiti documenti anonimi.

I **verbali di dichiarazioni rese in altri procedimenti** sono ammessi, a determinate condizioni, ma solo se sono state rese in sede di incidente probatorio o in dibattimento, ovvero in giudizio concluso con sentenza passata in giudicato e possono essere utilizzati, di norma, nei confronti dell'Imputato solo ove il suo Difensore vi abbia preso parte (art. 238 c.p.p.). Anche le Sentenze possono costituire prova documentale e, nel caso in cui si tratti di pronunce irrevocabili, possono essere acquisite ai fini della prova dei fatti in esse affermati e valutate solo unitamente ad altri elementi probatori.

Ispezioni, Perquisizioni e Sequestri

Come anticipato, i Mezzi di ricerca della prova trovano la loro collocazione naturale in fase preprocessuale, tendenzialmente nel corso delle indagini preliminari, e sono finalizzati alla assicurazione delle fonti di prova utili nel successivo sviluppo dibattimentale.

Sono atti c.d. a sorpresa:

- l'**Ispezione (locale, personale o reale)** è mezzo previsto dall'art. 244 c.p.p. volto al rinvenimento su una persona, in un determinato luogo o su cose di **tracce ed altri effetti materiali del reato**
- la **Perquisizione (locale, personale o reale)** è mezzo previsto dall'art. 247 c.p.p. cui si procede quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona (Perquisizione personale), in un luogo (Perquisizione locale) corpo del reato o cose pertinenti il reato, ovvero quando si abbia motivo di ritenere che in determinato luogo possa eseguirsi l'arresto dell'Imputato o dell'Evaso

Al compimento dei su menzionati atti investigativi procede il P.M. previo decreto motivato, personalmente o delegando la Polizia giudiziaria (art. 247, 3 co., c.p.p.). Può tuttavia accadere che la P.g. proceda a perquisizione di propria iniziativa, ad esempio in caso di flagranza di reato: in tale ipotesi, deve darne immediata comunicazione al P.M., non oltre le 48 ore successive. Nelle successive 48 ore, l'autorità giudiziaria dovrà poi procedere alla emissione di un decreto di convalida dell'atto (art. 352 c.p.p.).

Ove la Perquisizione abbiano esito positivo, le cose rinvenute all'esito dell'atto vengono assicurate mediante **Sequestro**.

Il **Sequestro probatorio** è previsto dagli artt. 253 segg. c.p.p. e ha ad oggetto il **corpo del reato** e delle **cose pertinenti al reato** necessarie per l'accertamento dei fatti. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso, ovvero le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo.

L'atto è disposto con **decreto motivato** dell'autorità giudiziaria e, di norma nel corso delle indagini preliminari, vi procede il P.M. personalmente o la Polizia giudiziaria, su sua delega.

Tuttavia, l'art. 354 c.p.p. prevede che se vi è rischio di dispersione o compromissione delle tracce e delle cose pertinenti al reato, ovvero dello stato dei luoghi ed il P.M. non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, possono procedere a sequestro d'urgenza anche gli Ufficiali di P.g.

In tal caso, corre l'obbligo di trasmettere il verbale di sequestro al P.M. del luogo nel quale il Sequestro è avvenuto, al più tardi entro 48 ore. Entro le successive 48 ore il P.M. deve convalidare il sequestro mediante decreto.

Avverso il decreto di Sequestro è proponibile riesame, anche nel merito, a norma dell'art. 257 c.p.p., così come avverso il decreto di convalida del Sequestro disposto ai sensi dell'art. 355 c.p.p.

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

Fra i più invasivi mezzi di ricerca della prova, da ultimo, analizziamo le Intercettazioni di **conversazioni tra presenti** (c.d. ambientali) o **comunicazioni telefoniche** o di ogni altro mezzo di comunicazione.

Data la compromissione del diritto costituzionale alla inviolabilità ed alla segretezza della corrispondenza e di qualsivoglia forma di comunicazione privata prevista dall'art. 15 Cost., la utilizzabilità probatoria dei risultati investigativi ottenuti mediante Intercettazioni è soggetta ad una disciplina codicistica piuttosto articolata (artt. 266 segg.) quanto a **limiti di ammissibilità, presupposti e forme, modalità di esecuzione delle operazioni** e successiva **documentazione e conservazione**.

Preliminarmente, la legge prevede tassativi **limiti di ammissibilità** in relazione alla tipologia di reato per il quale si procede, secondo la elencazione di cui all'art. 266 c.p.p.

Per le Intercettazioni ambientali in indagini aventi ad oggetto reati di maggiore gravità, è ammesso altresì il ricorso a captatori informatici su dispositivi elettronici portatili (c.d. trojan).

Presupposti sono:

- la sussistenza di gravi indizi di reato
- e la assoluta indispensabilità dell'atto ai fini della prosecuzione delle indagini

In via generale, il P.M. formula richiesta motivata di autorizzazione al g.i.p. che, sussistendone le condizioni di ammissibilità ed i presupposti, dispone conformemente, con decreto motivato.

Nei casi di urgenza, quando vi è motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, vi procede il P.M. con decreto motivato da trasmettersi al g.i.p. entro 24 ore.

Entro le successive 24 ore, qualora ritenga sussistenti i presupposti, anche d'urgenza dell'atto, il g.i.p. emette decreto motivato di convalida.

Il decreto del P.M. che dispone le Intercettazioni deve anche indicare modalità e durata delle stesse, che non può essere superiore a 15 giorni, ma può essere prorogata dal g.i.p. per periodo successivi di 15 giorni.

Il P.M. procede alle operazioni personalmente, ovvero, di norma, delegando alle operazioni ufficiali di P.g.

Delle operazioni deve essere redatto verbale ove viene trascritto, anche sommariamente (c.d. brogliacci) il contenuto delle conversazioni.

La violazione del complesso compendio normativo conduce (qualora siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o senza osservare le disposizioni previste dagli artt. 267 e 268, 3° co., c.p.p.) alla inutilizzabilità dei risultati acquisiti, con le ulteriori specificazioni previste dall'art. 271 c.p.p.

Conclusioni

Bene, siamo giunti alla fine di questa video lezione.

Ti ricordo che abbiamo approfondito i Principi generali in materia di prova e la distinzione fra Mezzi di prova e Mezzi di ricerca della prova.

In particolare abbiamo analizzato:

- la Testimonianza
- l'Esame delle parti private
- i Confronti, le Ricognizioni ed gli Esperimenti giudiziali
- la Perizia
- la Prova documentale

Quanto ai mezzi di ricerca della prova abbiamo introdotto:

- le Ispezioni, le Perquisizioni e i Sequestri
- le Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

Grazie per l'attenzione!